

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 1 giugno 2010 composta da:

Bruno PROTA Presidente

Diana CALACIURA TRAINA Consigliere

Tiziano TESSARO Referendario relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni
Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di
controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000,
modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3
luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno
2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Saonara (PD) n.5247 prot. del 4 maggio 2010 pervenuta in data 4 maggio 2010 ed acquisita al prot. 3213 CdC ;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 61/2010 del 28 maggio 2010 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore,

FATTO

Il Comune di Saonara(PD) con la sopra citata nota ha promosso il parere di questa Sezione, ai sensi delle sopra citate norme , al fine di conoscere se, *nell'ambito dell'ampia dizione "spesa per il personale"* *siano* *da* *ricomprendersi gli incentivi per la definizione dei condoni edilizi che si prevede di porre in carico all'ufficio tecnico comunale. In particolare (..) intende compensare i dipendenti addetti alla definizione delle pratiche di condono*

edilizio con i proventi dei diritti di segreteria versati dai richiedenti, proventi che pertanto coprirebbero i costi per la definizione delle domande, con ciò autofinanziando l'iniziativa.

Preliminarmente occorre considerare quanto segue:

1) La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *“pareri in materia di contabilità pubblica”*.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

2) Riguardo alle altre condizioni di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere:

- a) proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco;
- b) non risulta, in base ai documenti allegati dal richiedente, che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso;

- c) ha "*carattere generale*" , in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alle norme che gli enti territoriali debbono seguire al fine di concorrere alla salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica della Repubblica;
- d) rientra nella materia della contabilità pubblica (in base alla definizione che ne hanno dato le sopra citate deliberazioni della Sezione Autonomie), poiché attiene alle modalità da seguire per addivenire al rispetto degli equilibri della finanza pubblica.

Ne consegue, che la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Saonara è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Al riguardo ,va preliminarmente chiarito che l'art. 1 comma 557 della legge finanziaria per il 2007 il stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative"; la richiamata disposizione, che si applica come nel caso di specie agli enti locali soggetti al rispetto delle norme sul patto di stabilità interno , mira (insieme a quella del comma 561 per gli enti di minore entità non assoggettati alla medesima disciplina)esplicitamente ad una riduzione della spesa per il personale

nell'ambito della riduzione della spesa complessiva e del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Per il conseguimento di detta finalita' ,tuttavia, il criterio di qualificazione non puo' essere meccanico risolvendosi nella ricomprensione nella categoria contabile della "Spesa per il personale"di qualsivoglia somma erogata al dipendente, né la valutazione della spesa puo' avvenire in termini puramente formali e nominalistici.

Sotto il profilo considerato la prospettazione fatta circa la qualificazione della spesa in questione deve tenere conto delle coordinate ermeneutiche di fondo in cui essa si inserisce ,alla luce di quanto evidenziato dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con parere 16/2009 del 9 novembre 2009:essa non deve pertanto essere computata come spesa del personale qualora vi sia una *diversa natura degli incentivi de quibus rispetto alla generica spesa per il personale* (come nel caso di cc.dd. "incentivi per la progettazione interna");oppure si tratti *di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa* ,come nel caso dei diritti di rogito e degli incentivi per il recupero dell'ICI.

Nelle ipotesi normativamente previste, e solamente in queste , si deve escludere la natura di spesa del personale laddove *il mancato ricorso a questo tipo di incentivazione della produttività,(...) potrebbe comportare* il ricorso ,per conseguire il

medesimo risultato ,*all'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, che dovrebbe sicuramente sopportare un onere maggiore, con aggravio effettivo della spesa complessiva* ,ovvero qualora quest'ultima si autoalimenti nel senso sopra indicato(Sezione autonomie ,delibera 16/2009 del 9 novembre 2009 cit.).

Orbene ,nel caso di specie, essa presenta marcate analogie che inducono ad assimilare l' ipotesi in argomento ,oggetto della richiesta di parere da parte del Comune di Saonara,a quelle considerate in precedenza ,dal momento che si tratta di norme speciali e derogatorie alla disciplina generale del trattamento accessorio del personale : si tratta ,nella fattispecie, di compensi corrisposti con fondi che si autoalimentano con i diritti di segreteria che, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa,e inoltre si può certamente ipotizzare che la relativa attività possa essere svolta in tutto o in parte mediante incarico esterno .

La soluzione è corroborata dal fatto che essa presenta una ulteriore singolarità, rispetto alle altre considerate in precedenza ,ovverosia che la relativa attività deve essere svolta fuori orario di lavoro (v. art. 32, comma 40, del D.L. n. 269 del 2003, conv. L. n. 326 del 2003: "Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario"), e perciò del tutto

assimilabile all'attività professionale, mentre le prime soggiacciono alla disciplina generale dell'orario di lavoro (ordinario o straordinario).

Ritiene pertanto la Sezione che la spesa relativa ai cc.dd. compensi per i condoni, in analogia a quanto statuito dalla delibera n.16/2009 della Sezione Autonomie per i compensi per gli accertamenti ICI, a quelli di rogito ,e a quelli per la progettazione (art. 92 del d.lgs. 163/06), non debba essere computata ai fini del rispetto del limite della spesa di personale.

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Saonara (PD)

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 giugno 2010.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Dott. Tiziano Tessaro

f.to Dott. Bruno Prota

Depositato in Segreteria il 04/06/2010

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

(f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese)